

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
Piano Nazionale di Ripresa e ResilienzaCOESIONE
ITALIA 21-27
SCUOLA E
COMPETENZE**MIM**
Ministero dell'Istruzione
e del Merito**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 3 CESCHELLI**
VIA CIFERI N. 53 - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 80047Codice Scuola : naic8fj00c
mail: naic8fj00c@istruzione.itCodice Fiscale: 92044620638
pec: naic8fj00c@pec.istruzione.itI. C. "3 - CESCHELLI"
SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Prot. 0015060 del 11/12/2025
VII (Uscita)Al personale docente
Alla DSGA
Agli Atti
Al sito**OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato**

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). L'Art. 55 stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. L'Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012) sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. L'Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come: - decesso; - malattia e infortunio; - risoluzione

del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; - congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

- Periodi di fruizione I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, quali:

- vacanze natalizie (23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026);
- vacanze di carnevale (16-17 febbraio 2026);
- vacanze pasquali (2 al 7 aprile 2026);
- periodo compreso tra la fine delle lezioni (6 giugno 2025) e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche deliberate).

I docenti con contratto fino al 30 giugno devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

Alla luce di quanto premesso,

SI INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni tramite argo (personale- Richiesta assenza – Nuova richiesta – Ferie).

Gli stessi presenteranno nuova istanza nell'ultima settimana di maggio per il periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, (a seguito della delibera del Collegio docenti del piano delle attività del mese di giugno) non includendo nella richiesta di ferie i giorni previsti per gli scrutini, i giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

SI AVVISA

il personale docente con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva. La presente circolare, vale come notifica a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico reggente
Ing. Michele Antonio Iovine

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto- Legge 39/93